



TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'Esecuzione

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza odierna;

visto l'atto di opposizione depositato dall'esecutata nell'ambito del giudizio n. 622/2014 V.G. osserva:

- con atto, riqualificato come ricorso in opposizione, depositato in data 11 aprile 2014, l'opponente ha avanzato richiesta di sospensione dell'esecuzione in cui, in qualità di terza datrice di ipoteca ed esecutata, ha contestato il diritto della creditrice procedente BANCA S.p.a. di procedere ad esecuzione nei suoi confronti.

In particolare, senza contestare il numero delle rate di rimborso scadute ed insolte, ha sostenuto l'illegittima applicazione degli interessi per effetto dell'utilizzo del sistema di ammortamento cosiddetto "alla francese" che avrebbe determinato l'applicazione di un tasso effettivo diverso da quello nominale; nonché ha sostenuto che il tasso effettivo di interesse, computato ogni elemento di costo, sarebbe qualificabile come usurario ai sensi della Legge 7.3.1996, n. 108.

Innanzitutto va rilevato come non possa essere condivisa la tesi dell'opponente secondo la quale il piano di ammortamento c.d. "alla francese" sarebbe da considerarsi comunque illegittimo in quanto produttivo di interessi anatocistici.

Difatti, tale tipologia di piano di ammortamento prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi.

Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale; dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il costo per l'uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale mutuato.

In linea generale - nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo - il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale. Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:

- la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
- la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.

Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando - di rata in rata - un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.

Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme,

caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti) oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui - essendo la quota interesse comunque decrescente - la quota capitale è invece crescente).

Laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito; 2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento; nonché 3) il numero dei periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti.

Ciò posto, va rilevato come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi. Il metodo "alla francese" comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.

In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sulla capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Ne consegue, altresì, che neppure può configurarsi la violazione dell'art. 1284 c.c. (disposizione pure invocata dall'opponente).

Infatti, a prescindere da ogni rilievo circa la confusione - sottesa alla doglianza spiegata tra tasso pattuito (per vero, esattamente indicato per iscritto nel contratto di mutuo) ed il costo materiale dell'operazione di prestito (che potrebbe risultare maggiore laddove il contratto contemplasse il ricorso all'interesse composto e quindi alla capitalizzazione degli interessi, da valutarsi nei limiti di cui all'art 1283 cod. civ.), è appena il caso di rilevare come la circostanza che il sistema di ammortamento c.d. francese non dia comunque luogo ad alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi esclude anche, di conseguenza, alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello eventualmente effettivo.

Quanto alla doglianza relativa alla presunta applicazione di un tasso di interesse superiore al tasso soglia, l'opponente richiama la perizia di parte allegata all'opposizione, la perizia, però, non esplicita i calcoli effettuati per individuare il tasso applicato e non esplicita i passaggi effettuati limitandosi ad affermare apoditticamente che dai dati ricavabili dal contratto deriva l'applicazione di un tasso del 8,31% superiore al tasso soglia vigente nel periodo di sottoscrizione del contratto.

Va, infine, rilevato che l'opponente non indica quali sarebbero le conseguenze dell'accoglimento dell'opposizione sul credito, infatti, non indica le rate che sono state pagate, né quelle rimaste impagate (peraltro l'atto di pignoramento indica in € 183.380,74 la sola quota capitale del debito) non quantifica le somme che per effetto della esclusione degli interessi risulterebbero non dovute, né la perizia di parte effettua un ricalcolo delle somme dovute secondo la prospettazione difensiva offerta. In tal modo l'opposizione si risolve in una generica affermazione di nulla dovere che unitamente ai rilievi in punto di diritto sopra svolti non consente di concedere il provvedimento sospensivo richiesto.

Il rigetto dell'istanza cautelare e la mancata costituzione dell'opposta, che è solo comparsa all'udienza a mezzo del proprio legale senza formalizzare la costituzione nella presente fase cautelare, rende inutile la pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta la richiesta di sospensione.

Nulla sulle spese.

Assegna il termine perentorio di giorni 60, per l'introduzione del giudizio di merito nell'opposizione all'esecuzione, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, avanti al Tribunale di Pescara, giudice designando in relazione alla competenza tabellare, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a

comparire di cui all'art.163bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà ex art.616 c.p.c.

Si comunichi.

Pescara, 10 aprile 2014

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Dott.ssa
Anna Portieri